**TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE**

**Cambio di Residenza in tempo reale dal 9 maggio 2012**

**Dal 9 Maggio 2012** inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del  dl 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) inerente il **"Cambio di Residenza in tempo reale"**

**MODULISTICA E DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE**

Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate, per:

* Attraverso l’apposito sportello comunale;
* **per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Villa S.Antonio – Via Maria Doro n. 5 - 09080 Villa S.Antonio (OR);**
* **per fax al n. 0783/964138**
* **per via telematica, nel rispetto di una delle seguenti condizioni:**
* la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
* la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante;
* la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, siano entrambi acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice

**all'indirizzo mail  (ATTENZIONE: varia in ragione della modalità d'invio prescelta)**

* per invio dichiarazione con firma autografa e documento acquisiti a mezzo **scanner**: comunevsa@libero.it
* per invio dichiarazione **firmata digitalmente** e/o dalla  **pec** del dichiarante:  [**protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it**](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it)

dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonchè il rilievo penale. E' perciò prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

**IL NUOVO PROCEDIMENTO IN BREVE**

* è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento;
* entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi. Lo stesso comune di provenienza entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
* nelle more il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate; il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
* il comune di nuova iscrizione dispone - attraverso accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
* in caso di pre-requisiti mancanti od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune  invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
* le richieste prive di informazioni essenziali NON sono ricevibili
* la mancata comunicazione dei dati della patente di guida e dei documenti di circolazione dei veicoli non rende la dichiarazione di iscrizione in anagrafe o cambio di indirizzo irricevibile e tuttavia pone l'intestatario di questi documenti in una condizione di violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione della residenza alla Motorizzazione Civile; obbligo previsto dalla normativa specifica e che è pesantemente sanzionato.

**Concetto e decorrenza della residenza:**

Le registrazioni anagrafiche devono corrispondere alla situazione di fatto.  
Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale, costituita dall'elemento obiettivo della permanenza in luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi dimora stabile, quest'ultimo rilevabile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali e familiari.  
L'ottenimento (dal 9 maggio la conferma )della registrazione della residenza è pertanto subordinato al buon esito delle attività di verifica ed istruttoria sulla sussistenza del presupposto essenziale della dimora abituale.

La residenza decorrenza da giorno in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di variazione.